



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta – TO
Tel 011-9329330 – Fax 011-9329349

E-mail ced@comune.buttiglieraalta.to.it PEC - segreteria@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

Spett.le DITTA

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE (TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI) COMPRESSE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA – PRECISAZIONI A SEGUITO DI RICHIESTA CHIARIMENTI

In riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

D: Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, siamo a richiedere cortesemente i dati relativi ai carichi delle entrate oggetto del servizio, mediante la compilazione dell'allegata scheda informativa.

R: In riferimento al primo punto, si comunica che i dati contabili inerenti agli importi dei ruoli sono già contenuti nella documentazione di gara all’art. 2. In particolare l’importo annuo stimato e riferito alle cifre sottoposte a titolo esecutivo, stimato in euro 450.000,00 annui, è frutto della media degli ultimi 3 esercizi per i quali sono stati elaborati i ruoli esattoriali (2015-2016-2017).

D: Con riferimento al disciplinare di gara si ricorda che la legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. La norma reca tra l'altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al Codice dei Contratti d.lgs. n. 50/2016. In particolare l'art. 1 comma 4 ha cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia (per i servizi 214.000,00) salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. Orbene non si rileva, negli atti di gara, una specifica motivazione che giustifichi la non applicazione della norma in questione. Pertanto si chiede di confermare la non applicazione della prestazione della garanzia provvisoria per la presente procedura.

R: In riferimento alla garanzia provvisoria prevista all’art. 8 del Disciplinare di gara, trattandosi per l’Ente di un servizio strategico, al fine di garantire la continuità, l’alta affidabilità nonché un servizio

di assistenza strutturato, si precisa che la stazione appaltante ha ritenuto che la stessa sia comunque dovuta ai sensi dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, adeguata alla misura del 50% così come individuato all'art. 1 comma 1 ultimo periodo del DL 76/2020. Pertanto l'importo indicato al punto 1 dell'art. 8 del Disciplinare di gara pari ad Euro 2.025,00, è ridotto ad euro 1.012,50.

D: Sempre in riferimento al disciplinare di gara, la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020. Nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1° aprile u.s. all'art. 65, l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). Orbene il disciplinare di gara, all'art. 11 richiede il versamento di detto contributo, in aperto contrasto con la norma sopra citata. Si chiede alla Stazione appaltante di confermare che non è dovuto il pagamento del contributo ANAC, alla luce dell'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77

R: In merito al contributo ANAC previsto all'art. 11 del Disciplinare di gara, precisato che la procedura ha avuto inizio nel mese di marzo 2020 e che non si ha certezza circa l'applicazione del contributo per tale procedura poiché l'eventuale somma dovuta viene calcolata in sede di verifica del PASSOE, la stazione appaltante ha comunque ritenuto opportuno prevedere l'eventuale spesa di cui all'art. 11 del disciplinare di gara. Ciò premesso, si ritiene che tale contributo non sia dovuto.

D: In riferimento ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica di cui al sotto criterio A2: Collocazione dello sportello per il pubblico si chiede se la distanza in KM dalla sede comunale è calcolata in linea d'aria. Diversamente sarebbe molto difficile individuare un criterio di calcolo univoco, considerando che la distanza stradale può variare a seconda delle strade che si percorrono. Buttigliera Alta, lì 16/10/2020.

R: Si conferma che la distanza chilometrica dalla sede del Comune dev'essere calcolata in linea d'aria.

Buttigliera Alta, lì 16 ottobre 2020

Il Responsabile del servizio
Rag. Romeo Trapanese
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005